

Doc. II

n. 17

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d'iniziativa dei senatori VEGAS, LA LOGGIA, CONTESTABILE,
CENTARO, PERA, VENTUCCI e PASTORE**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1998

**Modifica degli articoli 55, 139-*bis* e 151-*bis*; introduzione
dell'articolo 161-*bis* del Regolamento del Senato**

ONOREVOLI SENATORI. — Il Regolamento del Senato ha mostrato una notevole capacità di adeguarsi ai mutamenti della situazione politico-istituzionale.

Tuttavia è giunto il momento di prendere atto con decisione della svolta radicale rappresentata dal mutamento della legislazione elettorale. L'introduzione di un sistema elettorale maggioritario, infatti, deve portare da un Parlamento consociativo ad un Parlamento in cui maggioranza e opposizioni si confrontino nel rigoroso rispetto dei propri ruoli istituzionali.

I Regolamenti parlamentari giocano un ruolo fondamentale nel conformare il diritto costituzionale vivente. È dunque necessa-

rio che, per quanto concerne il Senato, il nostro Regolamento prenda atto della mutata situazione e ponga le premesse per consentire al Governo di governare ed alla opposizione di esercitare le proprie funzioni di controllo e di stimolo.

A questo tende la presente proposta di modifica, che è articolata su due aspetti fondamentali.

Per assicurare l'esigenza della governabilità, si propone l'introduzione di un Documento di programmazione legislativa, modellato sul noto Documento di programmazione economico-finanziaria. Si tratta di un documento destinato ad essere presentato al momento in cui il Senato accorda la fi-

ducia al Governo e successivamente con cadenza annuale, nel quale il Governo avrebbe facoltà di indicare i disegni di legge che ritiene strettamente necessari per l'attuazione del proprio programma. All'approvazione del Documento seguirebbe, per i provvedimenti in esso indicati, e solo per questi, una vera e propria corsia preferenziale, capace di assicurare ai provvedimenti stessi un *iter* celere e garantito nei tempi. Ne discenderebbe, tra l'altro, l'impossibilità per il Governo di imputare a presunte lentezze del Parlamento quei ritardi che sono invece conseguenza dei dissidi all'interno della maggioranza che lo sorregge.

Questa tutela del programma legislativo di Governo trova naturale contrappeso nel riconoscimento, almeno embrionale, di uno statuto delle opposizioni. A queste va accordato almeno il diritto alla visibilità delle proprie iniziative, attraverso una riserva di sedute destinate all'esame dei loro provvedimenti. Sarà poi l'Assemblea a decidere col proprio voto se questi debbano essere accolti o respinti. L'importante è che le opposizioni abbiano la possibilità di utilizzare una cassa di risonanza ampia, come quella dell'Assemblea, per dare spazio e pubblicità ai propri atti legislativi.

Ancora il ruolo delle opposizioni si valorizza mediante una rivisitazione del *question time*, nello spirito del quale l'interlocutore del Senato, su specifiche e rilevanti questioni, è destinato ad essere il Governo nelle sue espressioni di vertice, cioè soltanto il Presidente del Consiglio o i Ministri da lui specificamente delegati.

Un ulteriore articolo che qui si propone vuole prendere atto della tendenza sempre più diffusa di realizzare buona parte della

legislazione, spesso di particolare rilievo, con lo strumento della delega legislativa. A fronte di questa, il semplice parere delle Commissioni sugli schemi di decreti delegati realizza spesso una troppo debole forma di intervento del Parlamento nel procedimento. Riforme più incisive richiederebbero modifiche della Costituzione (e per questo dobbiamo rimetterci ai lavori della Commissione bicamerale) o della legge sostanziale, e in particolare della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui si propone la revisione con separato strumento legislativo. Quello che si può fare in questa sede è individuare una riserva di Assemblea, destinata ad operare di diritto nel caso di pareri vincolanti o rimessa all'iniziativa di un *quorum* qualificato di Senatori o dello stesso Governo.

Anticipando sul punto la riforma costituzionale *in itinere* e generalizzando tracce che già si colgono nell'ordinamento, a proposito delle nomine delle Autorità di garanzia, si propone infine che, sulle nomine di competenza del Governo, le Commissioni possano procedere in seduta pubblica all'audizione dei soggetti designati. Dovrebbe trattarsi di una competenza di pieno diritto, da esercitarsi senza necessità del previo consenso del Presidente del Senato, diversamente da quanto il Regolamento prescrive per le indagini conoscitive. Sulla scorta di note esperienze straniere, si vuole trasformare quello che spesso è un controllo meramente formale sulle proposte del Governo in un'occasione di dibattito effettivo e politicamente significativo.

Raccomandiamo questa proposta di modifica del Regolamento all'approvazione del Senato.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In sede di formazione del calendario, almeno due sedute ogni mese sono destinate all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «iscritti nel calendario», ove ricorrono, sono inserite le parole: «ai sensi del comma 2-bis e degli articoli 125-bis, 126-bis e 161-bis».

Art. 2.

1. All'articolo 139-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Quando, su uno schema di decreto delegato, la legge preveda un parere vincolante del Senato, il parere adottato dalla Commissione competente è sottoposto all'esame dell'Assemblea. Sono ammessi pareri alternativi; a fronte di essi, si vota per primo il parere accolto dal Governo.

4-ter. Ogni altro parere su schemi di decreti delegati è del pari rimesso all'Assemblea, ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui esso è stato adottato dalla Commissione, il Governo o un decimo dei componenti del Senato.

4-quater. Sulle proposte di nomina di competenza del Governo, le Commissioni possono procedere, su richiesta di un terzo dei loro componenti, in seduta pubblica, all'audizione dei soggetti designati, senza necessità del previo consenso del Presidente del Senato».

Art. 3.

1. L'articolo 151-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 151-*bis*. - (*Interrogazioni a risposta immediata*). - 1. In sede di formazione del calendario dei lavori, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari destina ogni settimana un'ora di una seduta dedicata alla discussione di disegni di legge allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, individuando un numero ristretto di materie.

2. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento. Esse sono presentate in forma scritta alla Presidenza, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta cui si riferiscono.

3. In Assemblea il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da questi espressamente delegato.

4. Il Presidente alterna le interrogazioni dei senatori della maggioranza con quelle dei senatori appartenenti ai Gruppi parlamentari delle opposizioni.

5. Il Presidente, letta l'interrogazione, dà la parola al rappresentante del Governo, il quale risponde per non più di tre minuti. Il presentatore può replicare per non più di due minuti. Il Presidente toglie la parola agli oratori che abbiano esaurito il tempo stabilito per il loro intervento.

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 161, è inserito il seguente:

«Art. 161-*bis*. - (*Documento di programmazione legislativa*). - 1. Quando il Senato discute la mozione di fiducia, il Governo ha facoltà di indicare specificamente, in un

Documento di programmazione legislativa, i disegni di legge che ritiene strettamente necessari per l'attuazione del proprio programma.

2. Lo stesso il Governo può fare successivamente, con separato Documento da presentarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.

3. La discussione del Documento di cui al comma 2 si conclude con la votazione di una proposta di risoluzione. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo.

4. La discussione dei disegni di legge specificamente indicati nei documenti di cui ai commi 2 e 3, come approvati dalla mozione o dalla risoluzione parlamentare, è organizzata a norma dell'articolo 55, comma 5. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari indica altresì il termine entro il quale deve concludersi l'esame di ciascun disegno di legge in Assemblea o in Commissione in sede deliberante».

